

IL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO

- **Sentenza della Corte di giustizia Simmenthal (1978):**
 - “Le norme comunitarie fanno parte integrante, con rango superiore rispetto alle norme interne, dell’ordinamento giuridico vigente nel territorio dei singoli Stati membri”
 - “Qualsiasi giudice nazionale, adito nell’ambito della sua competenza, ha l’obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di tutelare i diritti che questo attribuisce ai singoli, disapplicando le disposizioni eventualmente contrastanti della legge interna, sia anteriore sia successiva alla norma comunitaria”

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 170/1984 (Granital)

- L'ordinamento europeo e l'ordinamento italiano sono configurati come due sistemi giuridici autonomi e distinti, ancorché coordinati, secondo la ripartizione di competenza stabilita e garantita dal Trattato
- La distinzione fra il nostro ordinamento e quello della Comunità comporta che la normativa europea non entra a far parte del diritto interno, né viene per alcun verso soggetta al regime disposto per le leggi (e gli atti con forza di legge) dello Stato

(SEGUE): LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

N. 170/1984 (Granital)

criterio della competenza:

- il giudice ordinario deve accertare se, in base al trattato, sia competente sulla materia l'ordinamento europeo o quello italiano;
- il giudice deve applicare la norma dell'ordinamento competente;
- la norma italiana, se non competente, non viene né abrogata né dichiarata illegittima, ma «non applicata».

LA DISTINZIONE TRA "NON APPLICAZIONE" E "DISAPPLICAZIONE"

- NON APPLICAZIONE:

- effetto inter partes
- frutto della scelta della norma competente (non implica un giudizio di validità)
- la norma interna resta valida ed efficace

- DISAPPLICAZIONE:

- effetto erga omnes
- evoca un vizio della norma
- la norma interna viene annullata ed espunta dall'ordinamento